

Allegato "C" al N.6165 Rep./N.4721 Racc.

**STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 179/2012, ed in particolare dell'art. 25 comma 4 (con espresso rinvio all'oggi abrogato decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sostituito integralmente dal vigente decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112), una Società a responsabilità limitata start-up innovativa a vocazione sociale con la denominazione:

"EVK2MINOPRIO S.R.L.

- Start up innovativa a vocazione sociale"

ovvero in forma abbreviata e del pari utilizzabile ai fini di Legge

"EVK2 MINOPRIO S.R.L. - SIAVS"

Ove la società risulti partecipata da unico socio, tale circostanza dovrà risultare negli atti, nella corrispondenza della società stessa e nelle pubblicità del Registro Imprese.

Articolo 2 - Sede

La Società impresa sociale ha sede legale in Vertemate con Minoprio, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, depositi o agenzie, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3 - Finalità ed oggetto

*** Finalità**

La società opera ispirandosi al valore dei principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie tra cui UNEP, UNESCO, UNFCCC, UNDP, WMO e FAO, riconosciuti e fatti propri dall'Unione Europea, ed ha perciò come fine istituzionale la partecipazione ai processi di adattamento e mitigazione dei complessi problemi globali concernenti l'ambiente e i cambiamenti climatici e le ricadute sulla salute umana, lo sviluppo socioeconomico attraverso la realizzazione, il coordinamento, la promozione e la divulgazione di opere, programmi, progetti ed attività di carattere scientifico e umanitario e socio economico e agricolo anche a livello internazionale, di cooperazione allo sviluppo delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o in economia di transizione, e di natura culturale, sportivo o ludico purché finalizzati alla promozione delle finalità di cui sopra.

*** Oggetto sociale**

La Società intende operare in via esclusiva nei settori di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. 155/2006, sostituito integralmente dal vigente art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in particolare con riferimento all'art. 2, lettere: d) educazione, istruzione e formazione, e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, g) turismo sociale, i) ricerca ed erogazione di servizi culturali, m) servizi strumentali alle imprese sociali.

Nell'ambito dei settori sopraindicati la società svolgerà, in via principale, le seguenti attività:

- Promuovere conoscenze sui processi naturali e antropogenici che influenzano e influiscono sugli ambienti complessi come le montagne riguardo, piante, foreste, animali, agricoltura e allevamento, sistemi glaciali e idrici, qualità dell'acqua, sistemi e rischi idrogeologici e più in generale tutta quanto riguarda la salute del sistema vegetale, animale e umano.

- Proteggere e valorizzare la biodiversità in particolare degli ecosistemi complessi delle aree protette e di quelle montane in Italia e a livello internazionale.

- Realizzare e promuovere attività di cooperazione allo sviluppo con i Paesi in Via di Sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49/1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa nazionale o regionale applicabile, inclusa.

- Applicare un approccio sistemico a livello sociale, economico e ambientale.

- Supportare i decision makers e i governi locali, gli stakeholders, le imprese, le famiglie e le persone, fornendo competenze qualificate in campo scientifico, tecnologico e delle best practices.

- Promuovere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e responsabile che tenga conto delle esigenze di benessere delle popolazioni locali ma anche della salvaguardia della cultura e delle tradizioni locali promuovendo anche progetti di ecoturismo.

- Sviluppare tecnologie pulite e sostenibili a basso impatto per le aree montane nei paesi in via di sviluppo nello spirito e dettato della Green Economy e dell'Economia Circolare.

- Promuovere la conoscenza scientifica e trasferire tra le comunità locali in Italia e in Europa e a livello internazionale i risultati della ricerca affinché vengano utilizzati per una gestione sostenibile delle aree montane.

- Fornire un supporto specifico allo sviluppo sostenibile e responsabile delle aree e regioni montane e d'alta quota, in Italia e nel mondo, in particolare nelle regioni remote, attraverso lo studio e l'indagine culturale e scientifica multi-

disciplinare e una politica di conservazione dell'ambiente al fine di favorire una miglior qualità della vita per le popolazioni locali, attraverso l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, il trasferimento dei risultati scientifici applicati alla gestione sostenibile del territorio, la prosecuzione di attività di capacity building e la promozione di attività di cooperazione e sviluppo socio economico sostenibile e responsabile.

- Proteggere e promuovere le culture tradizionali delle regioni montane, in particolare quelle a rischio.

- Effettuare ricerca e sviluppo delle conoscenze della florofauna, attraverso iniziative scientifiche e tecnico agronomiche, con particolare riferimento alle aree montane.

Tali attività potranno essere svolte mediante:

a) la promozione la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti di sviluppo integrato, anche promossi e elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.);

b) l'accrescimento della conoscenza nei Paesi in Via di Sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiana.

c) l'attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;

d) la realizzazione dell'attività editoriali, di documentazione, pubblicando e divulgando materiale cartaceo attraverso strumenti digitali, il web e social network, oltre che supporti informatici ed elaborati, che possono contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali, e comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale e divulgativa utile al fine del perseguimento degli scopi dell'associazione, sia in proprio, sia attraverso soggetti terzi;

e) la realizzazione e gestione di laboratori e centri di ricerca, nonché impianti eco-turistici o sportivi volti alla promozione e valorizzazione di ambienti particolari come la montagna e le regioni remote nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra.

f) l'attività di agenzia fornendo Servizi a enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono lavorare nella cooperazione decentrata ed internazionale;

g) l'adesione e/o partecipazione:

1) ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

2) ad enti, istituti, persone fisiche e giuridiche, organizzazioni di diritto pubblico o di natura privata, senza alcuna

preclusione o limitazione, l'ente offrirà il supporto di un'azione di coordinamento tecnico-scientifico devoluto al miglior esito delle iniziative da loro programmate purché esse si manifestino in sintonia con gli obiettivi sopra enunciati.

La società, in via residuale, può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie (quest'ultime non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

*** Attività accessorie e strumentali**

La società potrà altresì nei limiti delle leggi vigenti e compatibilmente con le attività sopra indicate compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. E quindi, solo a titolo esemplificativo, la società potrà anche prestare garanzie sia reali che personali, ed anche a favore di terzi (purché collegati con la società medesima da rapporti economici e/o partecipativi; è espressamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale); far parte di consorzi o associazioni temporanee di impresa; assumere e concedere rappresentanze, agenzie e mandati.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in particolare ai sensi del D.lgs n. 385/1993 e D.lgs n. 58/1998.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060. Potrà essere prorogata con idonea delibera assembleare anche in fase di liquidazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Capitale - Quote speciali e disciplina

Il capitale sociale è di Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), diviso in partecipazioni, ai sensi di Legge. Come previsto e consentito dall'articolo 26, comma 2, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Società può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritte.

Le quote di categoria speciale potranno essere emesse se e fino a quando sussistano in capo alla società i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Dall'eventuale perdita da parte della Società dei requisiti previsti, non potranno

essere emesse nuove quote di categoria speciale, mentre quelle emesse anteriormente manterranno i loro diritti.

*** Categorie di quote e connessa disciplina**

CATEGORIA "A"

Le quote di partecipazione al capitale di **categoria "A"** o "quote promotori" attribuiscono in via esclusiva il diritto di voto trino (di tal ch  ciascuna quota individua del capitale sociale esprime voti in assemblea moltiplicati per coefficiente 3 (tre)) nell'assemblea dei soci.

CATEGORIA "B"

Le quote di partecipazione al capitale di **categoria "B"** o "quote ordinarie" attribuiscono in via esclusiva il diritto di voto singolo nell'assemblea dei soci.

CATEGORIA "C"

Le quote di partecipazione al capitale di **categoria "C"** sono destinate ai soci "crowd", sono prive del diritto di voto e sono del pari prive dei poteri ispettivi e di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c..

Opzione e principio di omogeneit 

In caso di aumento a titolo oneroso del capitale sociale, il diritto di opzione/sottoscrizione spetta secondo il principio di omogeneit , di tal ch  il quotista di categoria speciale vanter  un diritto di opzione/sottoscrizione solo sulla propria quota di appartenenza (ossia quotista "A" ha opzione/sottoscrizione su quote "A" di nuova emissione).

Le quote di categoria "C" sono prive del diritto di opzione/sottoscrizione, se non attraverso le piattaforme di collocamento presso il crowd.

ASSEMBLEE SPECIALI DEI QUOTISTI

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o pi  categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di societ  per azioni dall'art. 2376 codice civile.

OPERAZIONI SUL CAPITALE - AUMENTI E RIDUZIONI - RINVIO

Il capitale pu  essere aumentato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione dal diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del Codice Civile.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalit  di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle predette deliberazioni dovr  essere effettuata a cura dell'Organo Amministrativo con PEC o email.

La societ  pu  soddisfare le proprie necessit  finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci nei termini e alle condizioni di legge e regolamento vigenti.

I versamenti effettuati dai soci, a titolo di mutuo, anche non proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale

sociale, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa pattuizione scritta tra singolo socio e società o norma imperativa di legge.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale in caso di esuberanza ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile, salvo il disposto dell'art. 2482 bis e 2482-ter del Codice Civile, anche mediante assegnazione ai soci o a gruppi di soci di determinate attività o azioni o quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

Si rinvia, per quanto non disposto, alle norme di Legge.

Art. 5-bis

Strumenti finanziari e patti parasociali

STRUMENTI FINANZIARI

In virtù di quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. 179 del 18.10.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la società può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a fronte del conferimento anche di opere o servizi da parte di soci o di terzi; tali strumenti finanziari potranno essere forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci.

PATTI PARASOCIALI

In caso di sottoscrizione di patti parasociali, gli aderenti hanno l'obbligo di darne comunicazione tempestiva alla società e, qualora la società decida di deliberare un aumento di capitale da sottoscrivere mediante offerta su portale on-line (ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera 18592/2013, modificato con delibere 19520/2016 e 20204/2018, come successivamente modificato e/o integrato), al gestore del portale, nonché di rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale del patto sottoscritto, affinché lo stesso sia pubblicato sia sul portale di *equity crowdfunding* che sul sito Internet della società.

Art.5-ter - ACCESSO ALL'EQUITY CROWDFUNDING

La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il Regolamento Consob).

I soci "crowd" sono destinatari delle quote di Categoria "C".

Art.5-quater - CLAUSOLA ANTI-DILUIZIONE

A tutti i "soci fondatori" (ossia a coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della società) spetta il seguente diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma c.c., con funzione anti-diluitiva, di seguito descritto.

A) in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, aperto o meno a terzi estranei alla compagine sociale;

e

B) qualora a seguito di detto aumento di capitale sociale a pagamento si determini una diluizione della partecipazione percentuale al capitale sociale dei medesimi soci fondatori;

spetta a ciascun socio fondatore il diritto di ottenere una assegnazione a titolo gratuito di quote di nuova emissione, a compendio dell'aumento di capitale medesimo, di tal che - senza che siano effettuati nuovi conferimenti - il peso percentuale di ciascuno di essi nel capitale sociale anteriore alla delibera di aumento e non sia mai inferiore al 26% per ogni socio fondatore successivamente all'aumento di capitale e pertanto resti percentualmente invariato anche successivamente.

Il diritto particolare in esame non trova applicazione nelle ipotesi di aumento ex art. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Resta ferma la necessità che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai soci fondatori sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto ed assegnato.

I diritti particolari di cui sopra sono da ritenersi personali di ciascuno dei suddetti soci fondatori, per cui detti diritti non sono trasmissibili ad aventi causa a qualsiasi titolo e cessano e si estinguono in caso di alienazione totale, ma non parziale, della quota di ciascun socio avente diritto o di morte dello stesso. Inoltre detti diritti non spetteranno, rimanendo sospesi, ad un eventuale terzo titolare del diritto di usufrutto e/o di pegno anche parziale sulla quota di titolarità dei medesimi soci fondatori.

I diritti particolari in oggetto possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Tutte le norme dello statuto, in particolare relative all'amministrazione della società, devono essere interpretate tenendo conto dei diritti particolari previsti dal presente articolo.

ART. 6 - REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Sezione I - Disciplina generale

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui alle Sezioni ed agli articoli seguenti.

La rappresentanza delle partecipazioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, è regolata ai sensi di legge.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale ed anche i diritti di sottoscrizione alla stessa correlati.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e patto di famiglia. Se la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come meglio specificato nel successivo articolo.

L'intestazione a società fiduciarie o la re-intestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dai successivi articoli e Sezioni.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Sezione II - Prelazione e gradimento

Regime circolatorio per le Quote "A" e "B"

Prelazione

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese (e risultanti nel Libro soci, ove adottato) spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nella dizione "trasferimento delle partecipazioni" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, patto di famiglia e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i Soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, versando la somma determinata da apposito Arbitratore designato all'uopo - su istanza della parte più diligente - dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Milano.

Nei casi in cui è previsto il diritto di prelazione, il Socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, comunicherà con le stesse modalità l'offerta agli altri Soci, che, a loro volta, potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- b) l'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione

dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile.

Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il Socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del contratto o la cessione della partecipazione in forma idonea, con pagamento del prezzo come indicato nella proposta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci.

Gradimento

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea dei soci (in tale votazione è escluso dal voto il socio intenzionato a vendere).

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'assemblea dovrà, senza indugio, pronunciare il gradimento.

L'assemblea, per il tramite dell'organo amministrativo, dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà con-

cesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito, con espressa esclusione del gradimento per costituzione di pegno.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario, spetterà al socio a cui è negato il gradimento il diritto di recesso ove previsto dalla legge.

Regime circolatorio per le Quote "C"

Non sono previste ipotesi di prelazione e gradimento

Rapporti fra Sezione II e Sezione III

Il diritto di co-vendita o tag along riguarda le sole quote di categoria "C"

Il diritto di drag along opera in caso di mancato esercizio dei diritti di prelazione e di gradimento.

Sezione III - Diritto di Co-Vendita o Tag Along

A favore dei soci che hanno sottoscritto quote del capitale tramite portali di Equity Crowdfunding (quotisti di Categoria "C") è previsto, con le modalità di cui infra, il diritto di co-vendita o *tag along* delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo - per tali intendendosi il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soci congiuntamente, che dispongono, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria -, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori, indicate al comma 2 art. 24 del regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26.06.2013 e ss. modifiche, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale.

Nei casi di cui sopra, opera la disciplina di seguito indicata.

Qualora uno o più dei soci singolarmente o congiuntamente, intendano trasferire a terzi partecipazioni tali da determinare il trasferimento del controllo, diretto o indiretto, varranno le seguenti disposizioni:

- gli altri soci avranno il diritto di trasferire al terzo proponente cessionario, congiuntamente a ciascun socio cedente e subordinatamente all'effettiva esecuzione del trasferimento da parte di quest'ultimo, le proprie partecipazioni o parte di esse, alle condizioni e a un prezzo corrispondente a quello effettivamente definito con il socio cedente (di seguito DIRITTO DI CO-VENDITA). In tale ipotesi, ciascun socio cedente dovrà assicurare l'impegno del terzo di acquistare anche le quote degli altri soci nel caso in cui questi intendano esercitare il DIRITTO DI CO-VENDITA, alle medesime condizioni.

A tal fine ciascun socio cedente dovrà dare comunicazione all'altro socio ovvero a tutti gli altri e all'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso la sede della società e al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese, una comunicazione contenente le generalità dell'offerente, il prezzo proposto e le condizioni del trasferimento.

Tale diritto spetta singolarmente a ciascuno dei soci sopra indicati.

IL DIRITTO DI CO-VENDITA dovrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza, mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R inviata a ciascun socio cedente e all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno del ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione contenente le condizioni di vendita, restando inteso che non saranno considerate valide comunicazioni di esercizio riferite a una parte e non all'intera quota posseduta, ovvero contenenti condizioni e termini diversi da quelli definiti tra il socio cedente ed il candidato acquirente.

L'esecuzione dell'atto di trasferimento delle quote nei confronti del terzo proponente cessionario, avente a oggetto le partecipazioni rispettivamente cedute dagli altri soci cedenti, avverrà simultaneamente il giorno, all'ora e nel luogo che il socio cedente comunicherà per iscritto agli stessi con preavviso di almeno sette giorni lavorativi. Gli altri soci cedenti saranno tenuti, a pena di decadenza del DIRITTO DI CO-VENDITA, a sottoscrivere nelle forme di legge i documenti necessari od opportuni per trasferire al terzo proponente cessionario la piena, esclusiva e libera proprietà delle proprie quote alle medesime condizioni e nei termini stabiliti tra quest'ultimo ed il socio cedente.

Qualora il DIRITTO DI CO-VENDITA non sia validamente esercitato dagli altri soci, il socio cedente sarà libero di trasferire, nel termine di 30 giorni, le proprie partecipazioni. Nel caso in cui il diritto sia esercitato solo da alcuni dei soci di minoranza e non da tutti, essa varrà solo per coloro che intenderanno esercitarla. In ogni caso l'efficacia del trasferimento della partecipazione dal socio (o dai soci) di maggioranza al terzo proponente cessionario, dovrà essere con apposita clausola, risolutivamente condizionata al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del socio (o dei soci) di minoranza che abbiano esercitato il diritto di CO-VENDITA.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo cessionario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto o degli altri diritti amministrativi.

L'attivazione del *tag along* è esclusa nelle ipotesi di trasfe-

rimento a titolo di donazione, di permuta, *datio in solutum*, transazione, conferimento in società di persone o capitali, patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c., trasformazione, fusione, scissione e, più in generale, qualora il trasferimento sia privo di un corrispettivo fungibile.

L'attivazione del *tag along* è esclusa nelle ipotesi di trasmissione mortis causa, anche a titolo particolare, della partecipazione di maggioranza al capitale sociale.

Ogni modifica e/o rimozione del diritto di co-vendita dovrà essere effettuata con il consenso unanime dei soci.

Sezione IV - Diritto di trascinamento o Drag Along

Nel caso in cui uno o più dei soci, singolarmente o congiuntamente, che intendano trasferire a terzi una quota di capitale superiore al 50% (cinquanta per cento) ("Socio di maggioranza") riceva/ricevano, in qualunque momento, da un terzo non socio, un'offerta di acquisto avente ad oggetto l'intera partecipazione posseduta (eventualmente comprensiva di un'offerta di acquisto anche dell'intera partecipazione di minoranza posseduta da uno o più soci cumulativamente), il Socio di maggioranza, in esercizio del *drag along*, avrà la facoltà di pretendere ed attivare (e, pertanto, il socio o i soci di minoranza avranno l'obbligo di procedere alla co-vendita) la co-vendita in trascinamento al terzo acquirente, salvo quanto infra precisato, ai medesimi termini e alle medesime condizioni offerti al Socio di maggioranza, di tutte le rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui intenda attivare il *drag along*, il Socio di maggioranza dovrà inviare, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, indirizzata a ciascuno dei soci di minoranza (soggetti obbligati), nonché all'organo amministrativo, una comunicazione di attivazione del *drag along*, in cui devono essere specificati: (i) le generalità del terzo acquirente; (ii) le partecipazioni possedute dai soci di minoranza (soggetti obbligati) per i quali l'obbligo di co-vendita viene attivato e rappresentanti l'intera partecipazione di minoranza da essi posseduta; (iii) il prezzo offerto dal potenziale acquirente e le relative condizioni di vendita, ivi incluso il termine proposto per l'esecuzione del trasferimento. Sono escluse ipotesi di co-vendita in trascinamento parziale, riguardanti cioè solo una parte delle singole partecipazioni possedute dai soci di minoranza.

In caso di attivazione del *drag along*:

(a) ciascuno dei soci di minoranza (soggetti obbligati) sarà irrevocabilmente e incondizionatamente obbligato ad accettare, con ciò aderendovi, l'offerta del terzo, ed a vendere al terzo medesimo tutte le partecipazioni richieste, purché ai medesimi termini e alle medesime condizioni pattuiti tra il terzo e il Socio di maggioranza (come specificati nella comunicazione di attivazione dell'obbligo di co-vendita), conferendo sin d'ora al Socio di maggioranza mandato irrevocabile con rappresen-

za, perché conferito anche nell'interesse del mandatario, a negoziare ed a condurre la trattativa con il terzo offerente, nonché a stipulare l'eventuale contratto di vendita, in nome e per conto anche delle altre parti, con il potere di concedere le rituali garanzie normalmente concesse in occasione di trasferimenti di partecipazioni di maggioranza nel capitale sociale di società;

(b) resta inteso che il prezzo delle partecipazioni oggetto del trascinarsi a seguito dell'attivazione del *drag along* verrà determinato sulla base delle medesime condizioni offerte al socio di maggioranza, salvo e impregiudicato sempre il diritto di ciascuno dei soci di minoranza obbligati di ottenere una equa valorizzazione delle partecipazioni, nel rispetto della valutazione fatta con le modalità di cui all'articolo 2473 c.c. e comunque mai inferiore al valore di liquidazione della quota in caso di recesso, ai sensi di legge.

L'attivazione del *drag along* è esclusa nelle ipotesi di trasferimento a titolo di donazione, di permuta, *datio in solutum*, transazione, conferimento in società di persone o capitali, patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c., trasformazione, fusione, scissione e, più in generale, qualora il trasferimento sia privo di un corrispettivo fungibile.

L'attivazione del *drag along* è esclusa nelle ipotesi di trasmissione *mortis causa*, anche a titolo particolare, della partecipazione di maggioranza al capitale sociale.

Il diritto di *drag along* è da intendersi quale diritto particolare ex articolo 2468 c.c. spettante pro tempore al socio di maggioranza ovvero ai soci che formano la maggioranza, addivendo ad una dismissione congiunta della maggioranza del capitale sociale.

Ogni modifica e/o rimozione del diritto dovrà essere effettuata con il consenso unanime dei soci.

Sezione V - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa* è libero.

Articolo 7 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

Tuttavia, nel caso in cui i soci di controllo, come definiti

nel presente statuto, trasferiscano il controllo a terzi, non spetterà alcun diritto di recesso, potendosi per contro attivare il diritto di Tag Along da parte di ciascun avente diritto.

In generale, il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, ove adottato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

E' ammesso espressamente il recesso parziale.

Articolo 8 - Esclusione

Il socio è escluso per mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art. 2466 c.c.; è altresì escluso dalla società nei casi di dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio medesimo, con decisione assembleare, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione.

Dall'invio della comunicazione di esclusione decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso, per la determinazione della quale si applicano i medesimi criteri del recesso.

Ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perde ogni effetto.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio secondo i criteri di determinazione di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE - QUORUM

Art. 10 - Disciplina generale

Sezione I - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- c) la nomina dei Sindaci o del Sindaco unico e/o del Revisore e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ai sensi degli artt. 152, 161 e 187 del R.d. n. 267 del 1942 e le decisioni comunque concernenti la richiesta di ammissione e/o la approvazione di procedure, anche alternative, di risoluzione di crisi dell'impresa previste dalla normativa pro-tempore vigente;
- h) le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del R.d. n. 267 del 1942;
- i) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- l) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, il tutto ai sensi dell'art. 2465 comma 2 c.c..

Salvo quanto previsto dal presente Statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dalla successiva Sezione III.

Si rinvia al Codice della Crisi d'Impresa, per quanto ivi non disposto.

Sezione II - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, ove adottato.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto previsto in tema di voto multiplo per le quote di Categoria "A".

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Sezione III - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Sezione IV - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal sindaco unico, se nominati, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il sindaco unico o tutti i sindaci, se nominati, sono presenti ovvero risultino informati della riunione degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, il sindaco unico o i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e degli argomenti oggetto di trattazione e che hanno prestato il loro consenso alla relativa discussione.

Sezione V - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla successiva Sezione VI.

Sezione VI - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al sindaco unico, se nominati.

Analoghe modalità possono estendersi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Sezione VII - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma delle precedenti Sezioni; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Sezione VIII - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; nel quorum deliberativo dovrà tenersi conto della presenza del voto multiplo, di tal che la delibera si intenderà adottata con la maggioranza dei voti astrattamente esprimibili in senso favorevole (quindi DENOMINATORE: Voti astrattamente esprimibili / NUMERATORE: voti favorevoli concretamente espressi).

L'assemblea finalizzata:

- alla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto,
- alla valutazione di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata,
- alla decisione di scioglimento anticipato e messa in liquidazione, nomina e revoca dei liquidatori,

è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; nel quorum deliberativo dovrà tenersi conto della presenza del voto multiplo, di tal che la delibera si intenderà adottata con

i voti "favorevoli" dei due terzi dei voti astrattamente esprimibili (quindi DENOMINATORE: Voti astrattamente esprimibili / NUMERATORE: voti favorevoli concretamente espressi).

In ogni caso, gli astenuti volontari si intendono equiparati ai voti contrari.

Sono fatti salvi altri e differenti quorum imposti ex lege.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 Disciplina generale

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, in ogni caso sempre in numero dispari, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci (nel rispetto di quanto infra indicato), previa determinazione del loro numero e della durata di carica.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa decisione assembleare.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Una volta nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene invece meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, in caso di compagine sociale composta da due soci, il Consiglio di Amministrazione potrà essere costituito da quattro membri; solo successivamente la composizione dell'organo potrà essere variata in aumento.

Sezione II - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto successivamente, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo il presente statuto.

In caso di richiesta di almeno un consigliere o per volontà del Presidente o comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio, la redazione dei progetti di fusione e scissione e l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente oppure il Consigliere delegato se ci sia o, nel caso di assenza o impedimento di questi, il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il sindaco unico se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle condizioni previste dal presente Statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ad eccezione del caso di Consiglio composto da due membri.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Sezione III - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

Una volta nominato il Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile.

Possono essere nominati direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086 secondo comma c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sezione IV - Rappresentanza

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, salva la necessaria pubblicità nel competente Registro delle Imprese.

Sezione V - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 12-bis Diritto particolare di nomina dell'organo amministrativo

Al socio:

* Fondazione Minoprio spetta il seguente diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma c.c.:

A) di nominare, revocare e/o eventualmente sostituire ove fosse necessario, in caso di presenza di un consiglio di amministrazione, 1/4 (un quarto) dei membri del medesimo consiglio, attraverso la designazione di soggetti, anche non soci;

* Associazione EVK2CNR spetta il seguente diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma c.c.:

B) di nominare, revocare e/o eventualmente sostituire ove fosse necessario, in caso di presenza di un consiglio di amministrazione, 3/4 (tre quarti) dei membri del medesimo consiglio, attraverso la designazione di soggetti, anche non soci.

I diritti particolari di cui sopra sono da ritenersi personali di ciascuno dei suddetti soci sopra nominativamente indicati, per cui detti diritti non sono trasmissibili ad aventi causa a qualsiasi titolo e cessano e si estinguono in caso di alienazione totale, ma non parziale, della quota di ciascun socio avente diritto o di morte dello stesso. Inoltre detti diritti non spetteranno, rimanendo sospesi, ad un eventuale terzo ti-

tolare del diritto di usufrutto e/o di pegno anche parziale sulla quota di titolarità dei signori soci summenzionati.

Nel caso di inerzia nell'esercizio del diritto particolare di cui sopra, colposa o dolosa, tale da impedire la nomina completa dei membri dell'organo amministrativo della società, il socio, a cui è imputabile la condotta inerte, subirà l'estinzione del diritto particolare medesimo.

I diritti particolari in oggetto possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Tutte le norme dello statuto, in particolare relative all'amministrazione della società, devono essere interpretate tenendo conto dei diritti particolari previsti dal presente articolo.

In ogni caso agli investitori istituzionali, titolari di quote di Categoria B, dovrà essere riservata la nomina di 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione; di detta circostanza dovrà tenersi conto nell'esercizio dei diritti particolari di cui ai commi precedenti. In via esemplificativa, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove membri:

* 1 membro sarà designato (in sede di nomina e/o sostituzione) dagli investitori istituzionali, titolari di quote di Categoria B;

* 2 membri, ossia 1/4 del residuo, saranno designati dal socio Fondazione Minoprio;

* 6 membri, ossia 3/4 del residuo, saranno designati dal socio Associazione EVK2CNR.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice Civile, un organo di controllo o un revisore. Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'organo di controllo, sia di nomina obbligatoria sia di nomina facoltativa, sarà costituito alternativamente e su conforme decisione dell'assemblea, dal numero minimo di componenti previsto dalla Legge ovvero da un collegio sindacale costituito da tre membri effettivi (di cui uno con funzioni di Presidente) e due sindaci supplenti.

Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per il Collegio Sindacale in materia di società per azioni ed è soggetto alle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revi-

sione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO

Funzionamento e attività

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza tecnico-scientifica della società è composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra esperti di particolare valore, italiani e internazionali, del settore, tenuto conto delle aree di attività della società.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente del Comitato ("Presidente") è espresso dal C.d.A., sentiti i membri del Comitato stesso. Il Comitato è convocato dal Presidente anche per posta elettronica, con 7 (sette) giorni di anticipo, in caso di urgenza anche con soli due giorni, e può svolgersi, sempre, anche da remoto (all'uopo richiamandosi le norme di dettagli del presente statuto). L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni logistiche e tecniche di collegamento, oltre la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno; in caso di convocazione urgente anche la relativa motivazione. Il Comitato delibera con la maggioranza dei partecipanti alla riunione, purché siano presenti alla stessa almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e propositiva sulle attività scientifiche della Startup e più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico-scientifico. In particolare ogni anno il Comitato predisponde per gli aspetti tecnici e scientifici la relazione sulla attività svolta e esprime il parere di carattere tecnico-scientifico sul programma di attività future.

BILANCIO E UTILI

Articolo 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 - Ripartizione degli utili - Divieto temporaneo

L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere destinato per una somma non inferiore al 5% per la formazione della riserva legale, fino a che questa raggiunga un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive partecipazioni salvo diversa deliberazione dell'assemblea e salvo quanto disposto dalla disciplina pro tempore vigente in tema di non distribuibilità degli utili per

le "Start Up innovative" anche a vocazione sociale, se e finché la società sia qualificabile come tale, ed il tutto nei limiti di Legge pro tempore vigenti cui si fa, volta per volta, rinvio.

Detti utili non distribuiti saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o ad incremento del patrimonio sociale.

NORME FINALI

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della Società. In caso di scioglimento, nel procedimento di devoluzione l'organo liquidatorio dovrà tener conto del disposto dell'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Art. 17-bis - Operazioni straordinarie

Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda devono essere realizzate in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti o riceventi gli atti posti in essere.

Articolo 18 - Documento di descrizione di impatto sociale

Il legale rappresentante della società deve predisporre, con cadenza annuale, il c.d. "Documento di descrizione di impatto sociale", da redigere secondo le indicazioni pro tempore vigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e contenente indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

Tale documento deve essere trasmesso, sempre con cadenza annuale, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Si richiama la Circ. 3677/C del 20 gennaio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico e la successiva documentazione ministeriale.

Art. 19 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il consiglio d'amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste: scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle

attività a/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio d'amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 20 - Giurisdizione

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la sua sede legale.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto.

La soppressione o la modifica della precedente clausola dev'essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi del capitale; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso con le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 9.

Art.22 - Domicilio dei soci e degli organi sociali

Per domicilio di ogni socio e degli organi sociali, si intende quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

È onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società il proprio domicilio nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art.23 - Disposizioni generali e norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dalla disciplina di settore vigente in tema di "Start up innovative" se e finché applicabile ed in particolare dall'articolo 25 comma 4 e dall'art. 26 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012, che si intende qui interamente richiamato e riprodotto, dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Trova altresì applicazione la disciplina contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14).

Art. 23 bis) - Norme di rinvio alla disciplina speciale in tema di start-up innovative

Ai sensi della normativa applicabile alle società start up innovative e se e finché la società potrà qualificarsi come tale, nonché, ricorrendone i presupposti, negli altri casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci, con le forme e le

maggioranze previste per le modifiche dello statuto, può:

a) deliberare la creazione categorie di quote fornite di diritti diversi determinando liberamente, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 commi secondo e terzo c.c.;

b) deliberare, anche in deroga all'articolo 2479 quinto comma c.c., la creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; con la deliberazione di emissione vengono stabiliti i diritti e le modalità di trasferimento e di circolazione delle quote, anche con riferimento alle norme statutarie vigenti;

c) deliberare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis c.c. in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione, anche mediante apposito regolamento allegato alla delibera di emissione stessa;

d) la società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

F.to Pilli Francesco Giuseppe Federico

F.to Agostino Da Polenza

F.to Galli Luca

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO l ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.